



NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Sabato
13 Dicembre 2014

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com
@24NormeTributi



CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

La Cassazione «raddoppia»

Maria Carla De Cesari ▶ pagina 23



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

- LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
- MARTEDÌ: Condominio
- MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
- GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
- VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Riforma fiscale. Da oggi in vigore molte disposizioni di semplificazione - Arriva il provvedimento delle Entrate sulle procedure per l'Iva

Lettere di intento, avvio graduale

Fino all'11 febbraio 2015 possibile consegna al fornitore con le vecchie modalità

Matteo Balzanelli

Fino all'11 febbraio 2015 è possibile consegnare le **dichiarazioni d'intento** al proprio fornitore secondo le vecchie modalità. In questo caso il fornitore è esonerato dall'invio telematico. Per le lettere d'intento con efficacia anche oltre questa data è consigliabile che l'esportatore abituale provveda all'invio in tempo utile al fine di ottenere la ricevuta telematica entro il 12 febbraio, al fine di non avere periodi "scoperti". È quanto si evince dal Provvedimento 159674/2014 di ieri, col quale sono stati approvati il modello per la dichiarazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica, ed è stata definita la disciplina transitoria del passaggio alle nuove regole varate dall'articolo 20 del Decreto semplificazioni.

L'agenzia delle Entrate ha previsto che per le lettere d'intento che gli operatori si apprestano ad inviare in questi giorni a valere sul 2015 è possibile beneficiare delle "vecchie" regole. In particolare, dalla lettura del Provvedimento e del comunicato stampa di ieri, si evince che l'esportatore abituale può inviare le lettere d'intento utilizzando il modello precedente e che, nonostante non sia esplicitamente evidenziato il fornitore che riceve non è tenuto ad alcuna comunicazione (in caso di successive e differenti precisazioni si avrebbe tempo per rimediare fino al 16 febbraio 2015). Infatti, viene solo precisato che il fornitore è esentato dall'obbligo di verifica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione

d'intento alle Entrate, senza alcun riferimento ad altri obblighi. Pare evidente che, in un'ottica di semplificazione, si intende evitare il duplice adempimento telematico. Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vigi l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiara-

LA CONSEGUENZA
Il fornitore non è tenuto alla comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate

zione all'Agenzia. Da qui una considerazione: è opportuno che per le lettere d'intento che "coprono" periodi che vanno oltre il 12 febbraio l'esportatore abituale effettui l'invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data. In caso contrario non sarebbero infatti consentite consegne (esentate dall'imposta) tra il 12 febbraio e la data di consegna della lettera d'intento e della ricevuta al proprio fornitore. È comunque lasciata la possibilità all'esportatore abituale di avvalersi fin da subito (da quando sarà disponibile sul sito dell'Agenzia il software) delle nuove modalità

Il nuovo modello unifica, di fatto, quello delle "vecchie" lettere e quello di comunicazione dei relativi dati. Il "frontespizio" contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente. È poi previsto un ulteriore quadro (quadro A - Plafond) che contiene i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica. Nel frontespizio è presente la sezione "integrativa". È consentito rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A: si deve barrare la relativa casella ed indicare il protocollo della dichiarazione da integrare. La dichiarazione integrativa si sostituisce a quella integrata. Nel quadro A va indicata la natura del plafond adottato, fisso o mobile. Inoltre, se la dichiarazione annuale Iva non è stata presentata occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond (esportazioni o operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e verso San Marino). Al contrario, se alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale Iva è stata già presentata, va solo barrata la casella 1. Vanno segnate eventuali operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

Il nuovo modello

Il nuovo modello è diviso in due sezioni: **Dichiarazione d'intento e Quadro A (plafond)**. Per la consegna al fornitore/prestatore si può stampare la sola dichiarazione d'intento, senza il quadro A

I PUNTI PRINCIPALI DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Numero	Anno	LA NUMERAZIONE DEL DICHIARANTE La numerazione progressiva da parte del dichiarante va imputata in base all'anno su cui esplica effetto la dichiarazione d'intento
Attribuito dal dichiarante		
Numero	Anno	LA NUMERAZIONE DEL FORNITORE Al ricevimento della lettera d'intento il fornitore/prestatore annota il proprio numero progressivo (sempre con riferimento all'anno su cui esplica effetto la lettera
Attribuito dal fornitore o prestatore		

L'INTEGRATIVA

- Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare
- La dichiarazione integrativa si sostituisce alla dichiarazione integrata

INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio
<input type="checkbox"/>	

IL DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Le sezioni "dichiarazione" e "destinatario della dichiarazione" in cui si dichiara di avvalersi della facoltà di acquistare in regime di non imponibilità sono state ridisegnate, ma non contengono modifiche sostanziali

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Degenza	Partita IVA
	Altra parte contraente	
Codice fiscale		
Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)
FIRMA	FIRMA	

Immobili. Niente beneficio per le categorie A1, A8 e A9

Bonus prima casa, l'accatastamento fissa l'agevolazione

Angelo Busani

Da oggi, 13 dicembre, cambiano i requisiti per acquistare la **"prima casa"** con un contratto imponibile a Iva. Infatti, per effetto dell'articolo 33 del decreto legislativo 175/2014 non è più prescritto che la casa oggetto di acquisto agevolato sia un'abitazione "non di lusso" (secondo il Dm 2 agosto 1969), in quanto viene sancito che la casa per la quale si richiede l'applicazione dell'Iva al 4% sia un'abitazione accatastata in una categoria del gruppo catastale "A" diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (oltre che ovviamente dalla categoria A/10, che censisce unità immobiliari ad uso ufficio): e quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Il passaggio dai requisiti "di lusso" (consistenti essenzialmente in un'ampia metratura dell'abitazione oppure nel fatto che si tratti di una casa con particolari dotazioni, come una grande piscina) ai requisiti catastali già in vigore dal 1° gennaio 2014 (in forza dell'articolo 10, Dlgs 23/2011) per gli acquisti cui si applica l'imposta proporzionale di registro, mentre, per quanto riguarda gli acquisti Iva-imponibili, a causa di una svista del legislatore, dal 1° gennaio al 12 dicembre 2014 si è continuato a seguire il criterio dell'abitazione "non di lusso". In altri termini, mentre fino al 31 dicembre 2013 si potevano comprare con l'agevolazione "prima casa" solo abitazioni "non di lusso", a prescindere dalla loro categoria catastale, dal 1° gennaio al 12 dicembre 2014:

a) l'acquisto tassato con imposta proporzionale di registro (2% per imposta di registro, 100 euro complessivi per imposte ipotecarie e catastale, esenzione da bollo) ha beneficiato dell'agevolazione "prima casa" se ha avuto per oggetto case non accatastrate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, anche se si trattava di case "di lusso";

b) l'acquisto Iva-imponibile (4% di Iva e 920 euro complessivi per imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo) ha beneficiato dell'agevolazione "prima casa" se ha avuto per oggetto casa "non di lusso", anche se accatastrate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Con il 13 dicembre 2014, dunque, l'agevolazione "prima casa" torna su un unico binario:

a) il beneficio fiscale compete a chi compra un'abitazione non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (a prescindere dal fatto che si tratti di una abitazione "di lusso");

b) il beneficio fiscale non compete a chi compra un'abitazione "non di lusso" se si tratta di una abitazione accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Se dunque con il Dlgs 175/2014 il legislatore ha rimediato

to all'impossibile doppio binario che si era originato dal 1° gennaio 2014, il sistema presenta ancora alcune non indifferenti incoerenze. Non solo perché di "lusso" si continua a parlare in varie norme (che evidentemente vanno lette come non pluriferite al "lusso", ma alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9): - la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, in tema di presupposti dell'agevolazione "prima casa"; - l'articolo 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, in tema di credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa"; - l'articolo 69, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342, in tema di agevolazione "prima casa" nelle successioni mortis causa e nelle donazioni. Ma anche, e soprattutto, perché rimane ancorato al "lusso" il punto 127-undecies della Tabella A - Parte III allegata al DPR 633/1972, la quale contiene l'elenco delle cessioni soggette all'Iva con aliquota 10 per cento. Quindi: a) la cessione di una casa "di lusso" (non accatastata in A/1, A/8 e A/9) può beneficiare del 4%, ma, se non ne beneficia, non può avere l'Iva al 10%, dovendola scontare al 22 per cento; a) la cessione di una casa "di lusso" (accatastata in A/1, A/8 e A/9) non può beneficiare del 4 per cento, ma deve essere tassata con il 10 per cento. Insomma, la semplicità e la coerenza non è "di casa" in questo contesto.

Controlli. Doppio binario per gli effetti civilistici e quelli fiscali

Le società estinte sotto tiro per cinque anni

Luca Gaiani

Società estinte, cinque anni di tempo per gli accertamenti fiscali e contributivi. L'articolo 28 del decreto semplificazioni allunga infatti di cinque anni dalla data di cancellazione delle società di capitali il periodo a disposizione del fisco e degli enti previdenziali per riscuotere ed accertare imposte e contributi. Estese anche le responsabilità di liquidatori che rimborsano somme ai soci in presenza di debiti tributari. Le nuove regole dovrebbero riguardare solo società che vengono cancellate a partire da oggi, 13 dicembre 2014.

L'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 175/2014 intro-

duce un doppio binario nella data di efficacia della cancellazione delle società di capitali.

L'estinzione di tali enti, che civilisticamente ha efficacia immediata dalla data della cancellazione dal registro delle imprese (articolo 2495, secondo comma, del codice civile come interpretato dalla Sezione unita della Corte di cassazione nella sentenza 4060 del 2010) viene rinviata alla

LE CONSEGUENZE

Il liquidatore potranno essere chiamati a rendere conto del mancato versamento di tributi e contributi

scadenza di quinto anno successivo per i soli fini della validità ed all'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.

Si crea dunque un doppio binario civilistico e fiscale che sicuramente procurerà non pochi problemi ai liquidatori di società, nonostante la dichiarata finalità di evitare turbative ai contribuenti a seguito della attuale concentrazione dei controlli nel periodo di scioglimento e prima della cancellazione (così la relazione ministeriale al provvedimento).

In buona sostanza, la società, una volta cancellata dalla camera di commercio e dunque

"estinta" ad ogni effetto civilistico, resta in vita per poter ricevere, nella persona dell'ultimo liquidatore in carica, atti di liquidazione, avvisi di rettifica e accertamento, gestendo altresì l'eventuale contenzioso.

È da ritenere che questa norma, modificando radicalmente le regole civilistiche vigenti, e comportando l'insorgenza di nuovi oneri a carico dei contribuenti non possa che avere efficacia solo per il futuro, cioè per le società estinte a far tempo dal 13 dicembre 2014.

Si modifica inoltre la responsabilità dei liquidatori (intervendo sull'articolo 36 del Dpr 602/73) per il mancato versamento di imposte, tributi e altre

capitale detenute, salvo prova contraria. Questo prolungamento virtuale della vita della società ai fini della gestione del rapporto progressivo col fisco è tale, in presenza di una immediata estinzione della società per ogni altro aspetto, da generare problematiche di grande rilevanza.

La norma obbligherà gli ex liquidatori a continuare ad occuparsi della società estinta trattando tutta la documentazione contabile, fiscale e contributiva che potrebbe essere richiesta in sede di controllo ed accertamento.

Si dovranno poi mantenere in deposito somme sufficienti per sostenere gli oneri delle attività da svolgere nel periodo postumo, comprese ad esempio le spese per ricorsi o assistenze professionali.

Lotta al nero internazionale. Berna approva la legge richiesta dal Gafi: stop ai movimenti se c'è rischio riciclaggio

La Svizzera blocca i conti degli evasori

Paolo Bernasconi

A pochi giorni dalla definitiva approvazione della **voluntary disclosure italiana**, il Parlamento svizzero apre un nuovo fronte contro l'**evasione fiscale internazionale** chiudendo gli ultimi varchi per i contribuenti tricolori a rischio di "nero". Ieri, in chiusura della sessione invernale, il Parlamento di Berna ha deliberato di addebi- tarsi penalmente chi ricicla il frutto di frode fiscale. Una svolta storica fra i primi paesi a punire il riciclaggio, già dal 1990, ma solo in

relazione ai crimini più gravi (traffico di droga e di armi, rapine, truffe, corruzione, bancarotta) la Confederazione ora dichiara guerra all'evasione fiscale superiore a 300 mila franchi, automaticamente classificata e perseguita dal-

ACQUISTI TRACCIABILI

Per i negozianti scatta l'obbligo di segnalazione dell'uso eccessivo di contante. Le scalate azionarie devono svelare il «titolare effettivo»

l'autorità penale locale) come riciclaggio. Sullo sfondo - diciamo come "incentivo" per Berna - cisono i prossimi, insidiosi esami dell'Ocse in materia fiscale e del Gafi in materia antiriciclaggio, con il rischio di restare in **black-list** generalizzata, insopportabile per un paese con economia fortemente internazionalizzata.

Il Parlamento dichiara punibile penalmente prelevamenti, bonifici, cessioni, donazioni di denaro legato alla frode fiscale, se le imposte sottratte in un anno superano i 300.000 franchi. Vale per i frodato-

ri residenti in Svizzera, ma anche per i danni provocati al fisco di altri paesi se il "nero" è depositato in Svizzera su conti correnti, portafoglio titoli, partecipazioni in fondi e joint ventures, metalli e pietre preziose, eccetera. Anche nel caso in cui la frode sia stata commessa all'estero, in virtù di un principio inscrito nella norma antiriciclaggio, destinata a tenere lontano dalla Svizzera il provento di truffe, corruzione, bancarotte, sequestri di persona, rapine e traffici illeciti. Così per banche, fiduciari, gestori patrimoniali dal 1° febbraio 2015

scatterà l'obbligo di comunicazione all'Ufficio federale antiriciclaggio anche in caso di sospetto di frode fiscale in danno del fisco straniero.

Le banche si preparano: per evitare qualsiasi rischio penale, limitano i poteri della clientela in odore di frode fiscale. Scattano così le gabbie normative interne e finisce l'epoca delle rimesse di cassa a Ginevra e a Lugano da Singapore e da Nassau, dei prelievi in contanti, dei bonifici verso paradisi fiscali a favore di società bucalettere.

Al processo di "ripulitura" di immagine non sfuggono nemmeno i commercianti: pur di non subire le regole Gafi (divieto di operazioni in contanti fuori banca oltre cento-

mila franchi) spuntano obblighi di comunicazione all'Ufficio antiriciclaggio anche per gli acquisti in contanti da gioiellieri, antiquari, case d'aste, boutique, commercianti di metalli preziosi e di auto di lusso. E scatta anche l'obbligo, di fronte ad un pagamento in contanti superiore ai 100.000 franchi, di accertare il «titolare effettivo» e di conservare tutti i documenti. Per i proprietari di azioni al portatore, infine, ci sarà l'obbligo di notificarsi presso la società di cui è diventato azionista, salvo si tratti di società quotate. Oltre il limite del 25% del capitale azionario, o dei voti, obbligo di rivelare il titolare effettivo.

SU INTERNET


Quotidiano del Fisco

APPROFONDIMENTI IN ESCLUSIVA

Stop all'appello notificato in Ctp

Sul Quotidiano del Fisco di oggi in esclusiva per gli abbonati:

- l'approfondimento di **Francesco Falcone** sull'abolizione dell'obbligo di depositare l'appello in Ctp;
- l'articolo di **Roberta De Piro** e **Cristina Seregnis** sulle modifiche all'iscrizione al Vies



www.quotidianofisco.ilssole24ore.com